

COMUNE DI AVERARA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE.-

- ART. 1 Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è esercitato dal Comune in economia.
- ART. 2 Il servizio per la lettura degli apparecchi di misurazione, per il controllo e la sorveglianza di tutto il complesso dell'acquedotto sarà effettuato dall'incaricato del Comune.
- ART. 3 Le operazioni riguardanti la manutenzione dell'acquedotto e l'impianto di nuove prese e diramazioni saranno effettuate da un'idraulico fontaniere autorizzato dal Comune.
- ART. 4 L'Ufficiale Sanitario vigilerà sull'indamento del servizio per quanto riguarda le norme e le prescrizioni igieniche.
- ART. 5 L'acqua potabile verrà fornita entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.
- ART. 6 Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzione della distribuzione d'acqua o per diminuzione della stessa, siano queste causate da qualsiasi ragione, per cui nessun indennizzo sarà quindi mai dovuto all'utente.
- ART. 7 L'acqua potrà essere richiesta e concessa per usi potabili, igienici o altro.
- ART. 8 L'uso dell'acqua è prevalentemente potabile. Per ogni altra destinazione deve tassativamente richiedersi apposita autorizzazione.
- ART. 9 La fornitura per usi domestici viene fatta a contatore indicante la quantità di acqua effettivamente erogata. Il prezzo dell'acqua fornita viene fissato in L.70 (settanta) al mc.
- ART. 10 Per i cantieri l'uso dell'acqua è concesso al prezzo di L.100 (cento) al mc. di costruzione.
- ART. 11 L'acqua potabile viene fornita, per gli stabili, nel punto che il Comune ritiene più conveniente per il collocamento della presa ed è concessa ai soli proprietari degli stabili stessi.
- ART. 12 Le domande per le concessioni di acqua dovranno essere redatte su carta legale e dovranno dichiarare l'uso a cui servirà.
- ART. 13 E' riservata all'Amministrazione Comunale ogni decisione in merito alle domande di cui all'articolo precedente.
- ART. 14 Spetta al Sindaco, tenuto conto della potenzialità dell'acquedotto, stabilire a quale condotta debba essere fatto l'attacco.
- ART. 15 L'uso cui l'acqua è destinata deve essere espressamente dichiarato sulla domanda: questa destinazione non dovrà essere variata che previo consenso scritto del Comune. I contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti del caso, nonchè puniti con la multa di L.100.000 profusa dal Comune.

